

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3538

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

Presentato il 25 marzo 2022

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale. Esso sostituirà la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giu-

gno 1960, n. 885, e pertanto non vi saranno costi aggiuntivi ma piuttosto un risparmio.

Di seguito è illustrato il testo dell'Accordo.

L'articolo 1, rubricato « Definizioni », stabilisce le definizioni convenute tra le due Parti per l'applicazione dell'Accordo. In particolare, sono individuate le Autorità

competenti ad applicare l'Accordo in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, viene chiarito che per « residenza » si intende la dimora abituale e sono resi più attuali i termini di « prestazioni » e « prestazioni familiari » per facilitare l'attività delle Istituzioni incaricate di applicare l'Accordo. Vi è infine un rinvio alla legislazione applicabile per i termini non espressamente definiti.

L'articolo 2, rubricato « Campo di applicazione materiale », individua l'ambito di applicazione *ratione materiae* in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, sia in positivo, sia in negativo, e comprende la clausola di salvaguardia europea. L'articolo determina le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento. Esse riguardano, in particolare, l'invalidità, la vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia e le cure mediche, l'assicurazione contro la disoccupazione e le prestazioni familiari.

L'articolo 3, rubricato « Campo di applicazione personale », delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo, individuandolo in tutte le persone assicurate, al di là della loro nazionalità.

L'articolo 4, rubricato « Parità di trattamento », garantisce agli assicurati, ai quali verrà applicato l'Accordo, l'eguaglianza di trattamento. Inoltre, per l'Italia l'eguaglianza di trattamento si applicherà anche ai cittadini dell'Unione europea.

L'articolo 5, rubricato « Disposizioni generali », stabilisce il principio della *lex loci laboris*.

L'articolo 6, rubricato « Disposizioni particolari », prevede alcune eccezioni per i lavoratori distaccati; per i lavoratori autonomi; per il personale viaggiante delle imprese di trasporto; per i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazioni e di trasporto; per i membri di equipaggi e i lavoratori assunti nei porti dell'altra Parte contraente; per gli agenti diplomatici, i consoli di carriera, il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e i loro familiari; per i lavoratori dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, equiparati e loro familiari.

L'articolo 7, rubricato « Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche », disciplina il personale che non rientra fra le eccezioni di cui all'articolo 6 e il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari.

L'articolo 8, rubricato « Eccezioni agli articoli 5 e 6 », prevede che le Autorità competenti possano prevedere, di comune accordo, eccezioni ai due articoli richiamati.

L'articolo 9, rubricato « Esportabilità delle prestazioni in denaro », garantisce l'esportabilità delle prestazioni a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

L'articolo 10, rubricato « Assicurazione volontaria », disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.

L'articolo 11, rubricato « Totalizzazione », introduce l'istituto della totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati nei due Stati contraenti.

L'articolo 12, rubricato « Prestazioni », prevede il diritto alle prestazioni sanitarie in natura nel luogo di residenza o soggiorno per i lavoratori e i rispettivi familiari.

L'articolo 13, rubricato « Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata », disciplina il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata nel territorio dell'altro Stato contraente.

L'articolo 14, rubricato « Prestazioni per i pensionati », riguarda le prestazioni sanitarie da erogare ai pensionati e ai loro familiari, a seconda che essi siano titolari di pensioni o rendite in virtù della legislazione di entrambi o di uno solo degli Stati contraenti.

L'articolo 15, rubricato « Prestazioni per i familiari », disciplina le prestazioni sanitarie per i familiari del lavoratore.

L'articolo 16, rubricato « Protesi e grandi apparecchi », disciplina la concessione di

apparecchi ortopedici, protesi o altri benefici sanitari. Tale concessione è sottoposta al consenso dell'Autorità competente, salvi casi di assoluta urgenza.

L'articolo 17, rubricato « Rimborsi », stabilisce le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra le Istituzioni che le hanno erogate.

L'articolo 18, rubricato « Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome) », prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione.

L'articolo 19, rubricato « Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e *pro-rata*) », disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.

L'articolo 20, rubricato « Periodi di assicurazione inferiori ad un anno », regola il caso in cui un assicurato abbia periodi contributivi inferiori ad un anno. In questo caso l'Istituzione dell'altro Paese li prenderà a carico.

L'articolo 21, rubricato « Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti », riguarda i casi in cui la persona non soddisfa contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti per conseguire la pensione.

L'articolo 22, rubricato « Pensioni minime », regola l'erogazione dei trattamenti minimi nel territorio in cui il beneficiario risiede.

L'articolo 23, rubricato « Disposizioni particolari », prevede l'applicazione del principio di assimilazione per l'accertamento di determinati requisiti.

L'articolo 24, rubricato « Prestazioni », indica gli articoli del capitolo « Malattia » a cui deve farsi riferimento per le prestazioni in natura e in denaro conseguenti a infortuni sul lavoro e malattie professionali.

L'articolo 25, rubricato « Malattie professionali », disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato

sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.

L'articolo 26, rubricato « Eventi pregressi per valutazione dell'incapacità », riguarda gli eventi pregressi occorsi nell'altro Stato contraente che devono essere considerati per la valutazione del grado di incapacità.

L'articolo 27, rubricato « Infortunio *in itinere* », disciplina la competenza per il risarcimento dell'infortunio *in itinere* subito dal lavoratore che si rechi da uno Stato all'altro per assumere lavoro o che ritorni nello Stato di provenienza alla cessazione del rapporto di lavoro per cui si era recato nell'altro Stato.

L'articolo 28, rubricato « Accertamenti medici », prevede la collaborazione tra le Istituzioni nell'effettuare esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa.

L'articolo 29, rubricato « Diritto di surroga », regola il diritto di surroga nel diritto al risarcimento del danno.

L'articolo 30, rubricato « Notifiche », prevede la notificazione degli infortuni che abbiano causato o possano causare la morte o l'incapacità permanente all'Istituzione dell'altro Stato.

L'articolo 31, rubricato « Diritto alle prestazioni », disciplina il diritto alle prestazioni di disoccupazione, attraverso la totalizzazione, nel caso in cui il lavoratore non soddisfi le condizioni per beneficiarne in base alla legislazione di un solo Stato.

L'articolo 32, rubricato « Totalizzazione », disciplina la possibilità di avvalersi della totalizzazione finì dell'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari.

L'articolo 33, rubricato « Residenza dei familiari », stabilisce il diritto a ricevere le prestazioni familiari anche nel caso in cui i familiari siano residenti nell'altro Stato contraente.

L'articolo 34, rubricato « Regole di priorità in caso di cumulo », stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni o benefici previdenziali o assistenziali familiari.

L'articolo 35, rubricato « Intesa amministrativa », prevede l'impegno a concordare la normativa di attuazione dell'Ac-

cordo mediante la stipulazione di un'intesa amministrativa.

L'articolo 36, rubricato « Scambio di informazioni », prevede che le Autorità competenti si scambino le informazioni relative ai provvedimenti presi in applicazione dell'Accordo, ad eventuali difficoltà applicative e alle modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 37, rubricato « Collaborazione amministrativa », prevede la reciproca assistenza e la collaborazione tra le varie Istituzioni competenti, le Autorità e gli Organismi di collegamento dei due Stati, anche per il tramite delle autorità diplomatiche qualora siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato contraente.

L'articolo 38, rubricato « Assistenza diplomatica e consolare », prevede che le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato possano rivolgersi alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per la tutela dei propri cittadini.

L'articolo 39, rubricato « Esenzioni e riconoscimento degli attestati », prevede un regime di esenzione da imposte, tasse e tributi e il riconoscimento degli attestati necessari per ottenere le prestazioni.

L'articolo 40, rubricato « Organismi di collegamento », prevede che le Autorità competenti designino gli Organismi di collegamento, deputati a facilitare l'applicazione dell'Accordo e a consentire il collegamento fra le Istituzioni degli Stati contraenti.

L'articolo 41, rubricato « Domande, dichiarazioni e ricorsi », regola le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi presentati in applicazione dell'Accordo.

L'articolo 42, rubricato « Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento », prevede il regime linguistico della corrispondenza tra le Autorità, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento, che deve essere redatta in italiano e in macedone.

L'articolo 43, rubricato « Pagamenti », disciplina le modalità, la valuta e il tasso di cambio dei pagamenti agli aventi diritto e tra le Istituzioni.

L'articolo 44, rubricato « Recupero », prevede la collaborazione tra le Istituzioni nel caso in cui debbano eseguirsi recuperi su arretrati o su ratei di pensione.

L'articolo 45, rubricato « Protezione dei dati personali », prevede la riservatezza dei dati personali che vengono trasmessi da uno Stato all'altro e rinvia alla normativa nazionale di entrambi gli Stati in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 46, rubricato « Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti », reca disposizioni transitorie sul requisito minimo contributivo necessario per le pensioni ai superstiti, al fine di salvaguardare diritti acquisiti sotto il regime della precedente Convenzione.

L'articolo 47, rubricato « Decorrenza », stabilisce che le disposizioni dell'Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso e determina quali prestazioni ricadono nell'ambito di applicazione temporale.

L'articolo 48, rubricato « Entrata in vigore », dispone che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. Premessa

L'Accordo Italia/Repubblica della Macedonia del nord è stato negoziato con il preciso intento di sostituire la vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885/1960, entrata in vigore il 1° gennaio 1961 e ancora in vigore tra Italia e Repubblica della Macedonia del nord. Tale Convenzione oggi risulta molto più onerosa rispetto al testo che si intende ratificare, firmato poi nel 2014. La convenzione del '57 con la ex Jugoslavia, infatti, riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza italiana di tutelare la nostra comunità oltre confine.

Le valutazioni di minori oneri, rispetto al testo vigente, derivano da un mutato quadro giuridico: l'effetto riduttivo degli oneri è correlato all'aumento del requisito minimo per la c.d. "totalizzazione internazionale" a fini pensionistici, che passa da un solo contributo ad un anno di contribuzione; all'esportazione della prestazione di disoccupazione, che viene limitata a 3 mesi e non più a 6, come invece previsto dall'attuale convenzione italo-jugoslava; alla sospensione del diritto all'ANF, in caso di sussistenza di analogo diritto nell'altro Stato.

Il nuovo accordo bilaterale reca disposizioni complessivamente più restrittive su importanti aspetti di impatto finanziario, quali quelli sopra evidenziati, ed è pertanto caratterizzato da un maggior rigore rispetto alla vigente convenzione. Ciò consente di ritenere che tendenzialmente risulti meno oneroso rispetto alle previsioni contenute nella convenzione attualmente in vigore.

L'Accordo del 2014, oggetto di valutazione, prevede modifiche alla Convenzione vigente in relazione ad alcune prestazioni istituzionali erogate dall'INPS e precisamente:

- Pensioni (Capitolo II dell'Accordo);
- Disoccupazione (Capitolo IV dell'Accordo);
- Prestazioni Familiari (Capitolo V dell'Accordo).

Nei successivi paragrafi compaiono le valutazioni, rielaborate alla luce del quadro socioeconomico determinato dalla pandemia da Coronavirus, degli effetti finanziari del nuovo Accordo rispetto alla vigente normativa per ciascuna delle tre citate tipologie di prestazioni.

Gli effetti finanziari di cui trattasi, sviluppati per un decennio, si basano sull'ipotesi che l'Accordo entri in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Pensioni (Capitolo II dell'Accordo)

Gli articoli del nuovo Accordo che producono effetti sulle future pensioni liquidate in totalizzazione (cfr. articolo 11), in quanto modificano la Convenzione attualmente in vigore sono l'art. 20 (Periodi di assicurazione inferiori ad un anno) e l'art. 22 (Pensioni minime).



L'articolo 20 prevede che *"se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi"*. La normativa attuale (legge n. 885/1960 artt. 18-22) stabilisce invece che è sufficiente un solo contributo settimanale in Italia per avere diritto alla pensione pro-quota.

Attualmente il numero di pensioni vigenti erogate dall'INPS a lavoratori con una contribuzione inferiore ad un anno è così esiguo da indurre a considerare il fenomeno privo di rilievo. In ogni caso l'eventuale applicazione di tale articolo non potrà produrre in futuro oneri aggiuntivi, ma al contrario risparmi per l'INPS.

L'articolo 22 del nuovo Accordo condiziona il diritto all'integrazione al trattamento minimo alla residenza del beneficiario: *"fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede"*.

Ciò a differenza di quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, della legge n. 885/1960 secondo cui l'integrazione è corrisposta *"a carico degli Enti assicuratori dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi"*.

Attualmente delle 283 pensioni in totalizzazione vigenti all'1/1/2019, 168 sono erogate a cittadini residenti in Italia e, di queste, 75 risultano integrate al trattamento minimo. Quelle relative a residenti nella Repubblica della Macedonia del nord e integrate al minimo, invece, sono risultate essere un numero trascurabile e pertanto non si ritiene di procedere alla loro stima.

Secondo le indicazioni ricevute da parte della Direzione Centrale Pensioni dell'INPS, formulate sulla base di quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il nuovo Accordo riguarderà le sole pensioni che saranno liquidate dopo la ratifica e non anche quelle attualmente in pagamento. Nell'ultimo decennio sono state liquidate in Convenzione, a pensionati macedoni residenti in Italia, meno di 10 unità l'anno integrate al trattamento minimo.

In via cautelativa si può ipotizzare che nel decennio di valutazione 2021-2030 ci saranno 15 nuovi pensionamenti all'anno e nessuna eliminazione definitiva (considerando anche l'eventuale nucleo superstite). L'importo medio della quota di integrazione al trattamento minimo, aggiuntiva rispetto al pro-quota spettante in base all'attuale Convenzione, può essere stimato pari a 3.000 euro annui, secondo quanto emerge simulando l'applicazione del nuovo Accordo alle pensioni dello stesso tipo liquidate negli ultimi anni. Nella valutazione tale importo medio annuo è stato poi incrementato annualmente al tasso di inflazione previsto nel DEF 2020. Di seguito la tavola con la previsione del numero delle pensioni interessate dal provvedimento nel decennio in esame e del conseguente onere annuo.

Tav. 1 – Stima del maggior onere a carico dell'INPS nel prossimo decennio per l'integrazione al minimo delle pensioni in Convenzione a cittadini macedoni residenti in Italia (Capitolo II – Art.22)

Anno	Numero	Maggior onere (euro)
2021	15	23.000
2022	30	69.000



2023	45	118.000
2024	60	167.000
2025	75	219.000
2026	90	272.000
2027	105	327.000
2028	120	383.000
2029	135	442.000
2030	150	502.000

3. Prestazioni a sostegno del reddito

I cittadini macedoni che nel corso del 2019 hanno versato contributi previdenziali all'INPS sono risultati pari a 34.979 unità di cui 25.977 maschi e 9.002 femmine, distribuiti per classi di età come mostrato nella tavola seguente.

L'anzianità media di contribuzione versata in Italia da tali lavoratori è appena superiore a 12 anni per gli uomini e a 7 anni per le donne (in media quasi 11 anni).

Tav. 2 – Numero dei cittadini macedoni contribuenti all'INPS nel 2019, distinti per classi d'età e sesso

Classi d'età	Maschi	Femmine	Totale
15-19	285	87	372
20-24	2.148	842	2.990
25-29	3.225	1.422	4.647
30-34	3.503	1.538	5.041
35-39	3.331	1.290	4.621
40-44	3.594	1.326	4.920
45-49	3.687	1.155	4.842
50-54	3.179	786	3.965
55-59	1.954	385	2.339
60-64	861	139	1.000
65-69	203	31	234
70 anni e oltre	7	1	8
Totale	25.977	9.002	34.979
<i>Età media</i>	<i>40,1</i>	<i>37,6</i>	<i>39,5</i>

Si sottolinea che la collettività dei cittadini italiani residenti nella Repubblica della Macedonia del Nord è di modesta entità come è possibile rilevare dagli iscritti all'AIRE che, al 31/12/2017, sono risultati pari a sole 392 unità. Pertanto, nella valutazione non si è tenuto conto degli effetti dell'Accordo su tale collettività.



3.1 Disoccupazione (Capitolo IV dell'Accordo)

L'articolo 31 prevede al comma 1 che le prestazioni di disoccupazione siano erogate ai lavoratori macedoni trasferiti in Italia (e reciprocamente agli italiani nella Repubblica della Macedonia del nord) sulla base dei soli periodi di lavoro compiuti nel nostro Paese e, nel caso in cui tali periodi non siano sufficienti, sulla base anche dei periodi di contribuzione versati nel Paese d'origine a condizione (comma 2) che il lavoratore "sia stato soggetto, da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste". L'articolo 31, inoltre, al comma 3 innova il diritto alle prestazioni di disoccupazione riducendo da 6 a 3 mesi il periodo massimo di godimento della prestazione per i lavoratori che, rimasti disoccupati, facciano ritorno nel proprio Paese per cercare lavoro. È evidente che il nuovo Accordo produrrà, per tale voce di spesa, un minor onere.

Ai fini della valutazione è stata proiettata, per il decennio 2021-2030, la popolazione dei lavoratori macedoni contribuenti nel 2019. È stata poi applicata la percentuale costante del 75% (sulla base delle risultanze dell'archivio 2019) per individuare la quota annua di assicurati con almeno sei mesi di contribuzione e, per converso, del 25% per individuare la quota di coloro che hanno meno di sei mesi di contribuzione. È stato inoltre considerato un importo medio mensile dell'indennità di disoccupazione (Naspi) di 800 euro nel 2020, rivalutato nel tempo sulla base del tasso di inflazione previsto nel DEF ed applicato all'intero periodo oggetto di valutazione.

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione si è ipotizzato un tasso del 20% per tutto il periodo considerato. Per i lavoratori con meno di sei mesi di contribuzione è stata ipotizzata un'anzianità di 3 anni nel paese di origine e di 4 mesi in Italia (così come emersa dall'analisi degli archivi).

Tav. 3 – Stima del minor onere a carico dell'INPS per prestazioni di disoccupazione a lavoratori macedoni nel prossimo decennio (Capitolo IV)

Anno	Beneficiari	Minor onere (euro)
2021	1.800	4.277.000
2022	1.825	4.412.000
2023	1.850	4.549.000
2024	1.875	4.689.000
2025	1.900	4.830.000
2026	1.925	4.980.000
2027	1.950	5.131.000
2028	1.975	5.285.000
2029	2.000	5.441.000
2030	2.025	5.605.000

3.2 Prestazioni Familiari (Capitolo V dell'Accordo)

Il nuovo accordo prevede, all'Art 34, che il diritto alle prestazioni familiari sia "sospeso se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo



familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono". Con il nuovo Accordo, pertanto, sarà possibile realizzare dei risparmi.

Anche per tale valutazione è stata considerata la popolazione dei lavoratori macedoni contribuenti nel 2019, risultante dagli archivi amministrativi dell'INPS. Il reddito medio annuo di tali contribuenti è risultato pari a 17.000 euro nel 2019 ed è stato sviluppato al tasso di inflazione previsto nel DEF.

Ai fini della valutazione sono state adottate le seguenti ipotesi:

- percentuale di lavoratori macedoni coniugati pari al 75%;
- di questi ultimi si è posta pari al 30% la percentuale di coloro la cui famiglia risiede nella Repubblica della Macedonia del nord;
- della platea così individuata, il 20% è stato ipotizzato essere già percettore di analoga prestazione corrisposta dalle istituzioni macedoni;
- il nucleo familiare del lavoratore è ipotizzato formato da 2 genitori e 2 figli;
- l'importo degli assegni familiari è individuato dalla Circolare n.60 del 2020 dell'INPS e considerato costante.

Sotto queste ipotesi è stato quindi quantificato il risparmio che con la sottoscrizione dell'Accordo si realizzerebbe nel periodo considerato per tale voce di spesa, riportato nella tabella seguente.

Tav. 4 – Stima del minor onere a carico dell'INPS nel prossimo decennio per prestazioni familiari (Capitolo V)

Anno	Beneficiari	Minor onere (euro)
2021	1.620	4.601.000
2022	1.643	4.665.000
2023	1.665	4.729.000
2024	1.688	4.793.000
2025	1.710	4.856.000
2026	1.733	4.920.000
2027	1.755	4.984.000
2028	1.778	5.048.000
2029	1.800	5.112.000
2030	1.823	5.176.000

4. Effetti finanziari complessivi dell'Accordo

Di seguito si riportano gli effetti finanziari complessivi, in materia di sicurezza sociale, dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Macedonia del nord dai quali emerge che la nuova normativa non comporterà oneri per le gestioni dell'INPS nel prossimo decennio ma anzi consentirà un risparmio per ciascuno degli anni considerati.



Tav. 5 – Effetti finanziari dell'applicazione dell'Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Repubblica della Macedonia del nord con riferimento ai capitoli II, IV e V - valori in euro

Anno	Maggior onere pensioni (Capitolo II) a	Minor onere disoccupazione (Capitolo IV) b	Minor onere prestazioni familiari (Capitolo V) c	Minor onere totale b+c-a
2021	23.000	4.277.000	4.601.000	8.855.000
2022	69.000	4.412.000	4.665.000	9.008.000
2023	118.000	4.549.000	4.729.000	9.160.000
2024	167.000	4.689.000	4.793.000	9.315.000
2025	219.000	4.830.000	4.856.000	9.467.000
2026	272.000	4.980.000	4.920.000	9.628.000
2027	327.000	5.131.000	4.984.000	9.788.000
2028	383.000	5.285.000	5.048.000	9.950.000
2029	442.000	5.441.000	5.112.000	10.111.000
2030	502.000	5.605.000	5.176.000	10.279.000

Valutazione degli oneri relativi alle cure mediche

Per quanto attiene agli oneri relativi alle cure mediche, nel prospetto a seguire si riportano le richieste di pagamento formulate, per il tramite della modulistica convenzionale, dalle istituzioni macedoni per oneri connessi a prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale italiano. Il periodo di riferimento preso in considerazione va, per i debiti, da gennaio 2005 a gennaio 2019, e, per i crediti, da gennaio 2008 a gennaio 2019.

Avuto riguardo alle posizioni a debito dell'Italia, nella prima colonna dell'accluso schema è riportato il numero progressivo di acquisizione dell'invio effettuato dallo Stato estero; nella seconda è inserito (per ciascun invio) il numero complessivo di fatture ivi accluse; nella terza è riportato l'importo richiesto in dinari macedoni (valuta locale); nella quarta il tasso di cambio convenzionale; nella quinta il conseguente importo in euro.

Lo schema evidenzia che le richieste di pagamento da parte dello Stato estero su base annua oscillano da un minimo di € 99.595 a un massimo di € 565.400,03. Quest'ultimo dato rappresenta un'eccezione ed è riferito al 2016, che deve essere ancora verificato alla pari dei dati delle annualità successive.

Avuto riguardo alle posizioni a credito vantate dall'Italia, le prime richieste di pagamento a disposizione dello scrivente risalgono al 2008. In particolare, il credito comunicato dalle ASL/Regioni nei confronti delle istituzioni macedoni oscilla da un minimo di € 14.398,38 a un massimo di € 155.736,72.

Si stima che il rapporto debiti/crediti resti invariato anche per i prossimi anni.

Si rappresenta inoltre che, sulla base di quanto disposto dal DPR 224/2017, le competenze di natura economica restano a carico dello Stato per quanto riguarda la sola assistenza sanitaria erogata ai residenti all'estero (la percentuale di spesa si attesta all'1% della spesa globale),



mentre le altre imputazioni economiche restano a carico delle ASL per il tramite delle regioni e saranno comprese nei saldi di mobilità internazionale nell'apposita colonna di riparto del FSN.



Macedonia Fatture debiti al costo				
Invio	N°fatture	Importo in Dinari	Tasso di cambio	Importo in Euro
001/05	1498	5.718.038,88		
002/05	419	2.054.377,13		
003/05	2394	6.688.272,48		
			61,32	€ 235.823,36
001/06	2113	6.358.989,00		
002/06	3080	9.186.848,00		
			61,539	€ 252.617,64
001/07	4191	13.106.556,00		
002/07	2488	8.894.327,50		
			61,312	€ 358.834,87
001/08	2277	6.423.141,50		
002/08	960	2.569.154,00		
			61,262	€ 146.784,23
001/09	1013	3.419.203,20		
002/09	restituito	4.155.827,45		
			61,262	€ 146.784,23
001/10		7.598.658,86		
			61,3934	€ 123.769,96
001/11	3777	9.350.091,08		
002/11	2591	6.128.195,92		
			61,3934	€ 252.116,46
001/12	942	2.224.480,85		
002/12	1421	445.406,46		
003/12	2771	5.584.373,40		
004/12	3646	8.075.045,50		
005/12	48	73.995,00		
006/12	107	306.668,00		
007/12	143	858.067,57		
			61,5564	€ 285.397,40
001/13		4.076.318,19		
002/13	48	114.786,50		
003/13	55	185.448,00		
004/13		1.100.478,00		
005/13		301.826,00		
006/13		232.680,08		
007/13		12.048,00		
008/13		101.498,00		
			61,4999	€ 99.595,00
001/14		88.345,72		
002/14		78.855,50		
003/14		4.966.550,68		
004/14		6.063.838,55		
005/14		62.605,00		
006/14		286.709,20		



007/14		4.303.589,68		
			61,7452	€ 256.708,12
001/15		2.781.271,67		
002/15		4.971.751,70		
003/15	1	450,00		
004/15	15	11.887,00		
005/15	15	340.879,00		
			61,5892	€ 131.617,87
001/16		4.179.606,16		
002/16		13.875.574,00		
003/16		16.771.992,00		
			61,5974	€ 565.400,03
001/17		9.081.433,00		
			61,5675	€ 147.503,68
001/18		4.118.485,00		
002/18		2.358.789,00		
			61,5681	€ 105.205,03
001/19		2.116.599,00		
			61,5681	€ 34.378,18
TOTALE		191.804.012,41		€ 3.142.536,06



Macedonia Fatture crediti al costo			
Invio	N°fatture	Importo in Euro	Crediti su base annuale
001/2008	3	€ 9.647,69	
002/2008	7	€ 4.750,69	
			€ 14.398,38
001/14	6	€ 98,76	
002/14	20	€ 15.261,08	
003/14	10	€ 26.903,38	
004/14	10	€ 8.419,07	
005/14	5	€ 6.948,50	
			€ 57.630,79
001/17	8	€ 5.760,13	
002/17	23	€ 51.603,24	
003/17	25	€ 98.373,35	
			€ 155.736,72
001/18	63	€ 4.428,68	
002/18	97	€ 53.918,87	
			€ 58.347,55
001/19		€ 121.680,07	€ 121.680,07
TOTALE		€ 407.793,51	€ 407.793,51

Aspetti fiscali

L'Accordo Italia/ Repubblica della Macedonia del nord, firmato a Skopje il 25 luglio 2014, sostituisce la vigente Convenzione di sicurezza sociale con la ex Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885/1960, entrata in vigore il 1° gennaio 1961 e ancora in vigore tra Italia e Repubblica della Macedonia del nord.

Il nuovo accordo bilaterale reca disposizioni più restrittive su alcuni aspetti di impatto finanziario ed è caratterizzato da un maggior rigore rispetto alla vigente convenzione. L'Accordo del 2014 prevede modifiche alla Convenzione vigente in relazione a:

- Pensioni (Capitolo II dell'Accordo)
 - Disoccupazione (Capitolo IV dell'Accordo)
 - Prestazioni Familiari (Capitolo V dell'Accordo)
- in particolare, si evidenziano i seguenti interventi:
- Il diritto all'integrazione al trattamento pensionistico minimo, condizionato alla residenza del beneficiario;
 - l'aumento del requisito minimo per la c.d. "totalizzazione internazionale" a fini pensionistici, che passa da un solo contributo ad un anno di contribuzione;
 - l'esportazione della prestazione di disoccupazione, che viene limitata a 3 mesi e non più a 6, come invece previsto dall'attuale convenzione italo-jugoslava;



- la sospensione del diritto all'ANF, in caso di sussistenza di analogo diritto nell'altro Stato.
Gli articoli esaminati riguardano dunque le prestazioni pensionistiche e quelle di sostegno al reddito.
Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, l'intervento di integrazione al minimo potrebbe generare potenziali effetti fiscali. Tuttavia, considerando che l'integrazione in oggetto è condizionata alla residenza del beneficiario e riferita a soggetti appartenenti a fasce di reddito inferiori al limite della no-tax area, si ritiene che dall'applicazione dell'accordo non derivino effetti fiscali.
Per quanto riguarda le prestazioni di sostegno al reddito (sussidi di disoccupazione e assegni per il nucleo familiare), l'Accordo non produce effetti fiscali, non essendo tali prestazioni assoggettate ad imposizione fiscale.
In conclusione, si ritiene che l'Accordo produce esclusivamente effetti finanziari previdenziali, ma non generi effetti fiscali.

Tutela dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali

Per quanto riguarda la tutela dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali, dall'Accordo non derivano obblighi a carico della finanza pubblica poiché gli oneri finanziari correlati all'erogazione delle prestazioni per ogni evento lesivo riconosciuto trovano copertura nei premi assicurativi versati dai datori di lavoro, tanto per gli infortuni quanto per le malattie professionali. I datori di lavoro, infatti, qualora intraprendano attività economiche, anche attraverso l'impiego di maestranze di nazionalità estera, sono tenuti al pagamento dei premi assicurativi a fronte delle tutele garantite dall'INAIL per i loro lavoratori. I premi assicurativi, in particolare, sono determinati nel loro ammontare in relazione agli oneri sostenuti per le prestazioni erogate al fine di garantire l'equilibrio della gestione assicurativa senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

A tale impostazione si conforma l'art. 25 dell'Accordo in oggetto, laddove al par. 1 prevede che gli oneri per le malattie professionali contratte per l'esercizio di un'attività/lavorazione, il cui riconoscimento richiede un'esposizione al rischio generalmente prolungata nel tempo per acquisire carattere di idoneità a causare la malattia, sono a carico dell'Istituto assicuratore del Paese dove l'attività viene esercitata.

Ciò vale anche con riguardo al par. 2 del predetto art. 25, che disciplina il caso del lavoratore che in uno dei 2 Stati contraenti abbia avuto il riconoscimento di una malattia professionale e che, trovandosi nell'altro Stato, chieda delle ulteriori prestazioni per la stessa malattia già riconosciuta. La disposizione prevede, infatti, che le ulteriori prestazioni rimangono comunque a carico dello Stato che ha già riconosciuto la malattia e dove il lavoratore era assicurato, senza ulteriori oneri, quindi, per l'altro Stato contraente in cui il lavoratore si trova.

Allo stesso criterio si conforma l'ultima frase del suddetto par. 2: è previsto infatti che le conseguenze per eventuali esposizioni allo stesso rischio – che in uno dei 2 Stati contraenti avevano già comportato il rischio di una malattia professionale – che determinano l'insorgere di ulteriori danni alla salute del lavoratore, con i relativi oneri per le prestazioni da erogare, sono a carico dello Stato dove l'ulteriore esposizione al rischio si è verificata e presso cui il lavoratore deve essere assicurato a causa dello svolgimento della relativa lavorazione.

In assenza di obbligo assicurativo con il nostro Paese, infine, gli eventuali oneri per accertamenti medico legali o prestazioni in natura di competenza INAIL, effettuati sul suolo italiano nei confronti di lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali non assicurati con l'Istituto, sono comunque oggetto di rimborso da parte della Repubblica della Macedonia del nord.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

16/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento soddisfa l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati parti dell'Accordo per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e dei membri delle loro famiglie.

Coerentemente con il programma di Governo, sotto il profilo politico-economico l'entrata in vigore dell'Accordo rientra tra le priorità del rapporto bilaterale italo-macedone, fungendo da potenziale impulso per l'incremento di investimenti diretti reciproci.

- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La ratifica dell'Accordo deve essere autorizzata con atto avente forza di legge, ex articolo 80 della Costituzione. L'ambito di applicazione dell'Accordo è costituito dalla legislazione in materia di sicurezza sociale. Nei rapporti tra i due Stati contraenti, la materia è attualmente disciplinata dalla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885, che cesserà di essere in vigore tra l'Italia e la Macedonia del Nord all'entrata in vigore del presente Accordo.

- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'entrata in vigore dell'Accordo di cui trattasi non comporterà la necessità di adeguare la normativa interna. Si tratta, infatti, di una normativa internazionale di coordinamento delle legislazioni nazionali.

- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa. Inoltre la materia previdenziale non è mai stata oggetto di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si conformano a quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni sulla sicurezza sociale stipulate con altri Stati.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già

previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo su tali questioni.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Con l'entrata in vigore del presente Accordo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Macedonia del Nord, la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevedono atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014”, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 9 febbraio 2022

Il Capo dell’Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,



Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento
il Dirigente Generale
(Dott. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DI MACEDONIA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, animati dalla volontà di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico, hanno concordato le disposizioni seguenti.

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

(1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

- 1) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana; il termine "Macedonia" designa la Repubblica di Macedonia;
- 2) il termine "legislazione" designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 del presente Accordo;
- 3) il termine "Autorità competente" designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute; per quanto riguarda la Macedonia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 4) il termine "Istituzione competente" indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
- 5) il termine "Organismo di collegamento" designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dal presente Accordo;
- 6) il termine "lavoratori" designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni specificate all'articolo 2 del presente Accordo;
- 7) il termine "familiari" designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
- 8) il termine "superstiti" designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
- 9) il termine "soggiorno" designa una permanenza di breve durata;

- 10) il termine "residenza" designa la dimora abituale;
- 11) il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione così definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
- 12) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
- 13) il termine "prestazioni" designa sia i benefici in denaro, sia i benefici in natura consistenti nell'erogazione di beni o servizi;
- 14) il termine "prestazioni familiari" designa qualsiasi prestazione in natura o in denaro destinata a compensare i carichi derivanti da figli ed altri componenti della famiglia in base alle legislazioni di ciascuno Stato.

(2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile.

Articolo 2

Campo di applicazione materiale

(1) Il presente Accordo si applica alle legislazioni concernenti:
in Italia:

- 1) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
- 2) l'assicurazione per malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità;
- 3) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 4) le prestazioni familiari;
- 5) l'assicurazione contro la disoccupazione;
- 6) i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

In Macedonia:

- 1) l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e superstiti;
- 2) l'assicurazione per la malattia, la prevenzione sanitaria e maternità;
- 3) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 4) l'assicurazione contro la disoccupazione;
- 5) le prestazioni familiari.

(2) Il presente Accordo si applicherà egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma.

(3) Il presente Accordo si applicherà, altresì, alle legislazioni di uno Stato contraente che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiranno nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché il Governo dell'altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di dette legislazioni.

(4) Il presente Accordo non si applica alle legislazioni dei due Stati contraenti relative alla pensione sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall'art. 22.

(5) Le disposizioni previste dal presente Accordo verranno attuate in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto concerne l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

(6) Il presente Accordo verrà attuato, altresì, in conformità con le disposizioni dell'Accordo di Stabilizzazione e di Associazione tra le Comunità Europee e gli Stati Membri da una parte, e la Macedonia dall'altra, firmato il 9 aprile 2001, ed entrato in vigore il 1° aprile 2004.

Articolo 3

Campo di applicazione personale

(1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

(2) Il presente Accordo si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento sarà assicurata anche ai cittadini dell'Unione Europea.

TITOLO II

Disposizioni sulla legislazione applicabile

Articolo 5

Disposizioni generali

Salvo quanto diversamente previsto ai successivi artt. 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.

Articolo 6

Disposizioni particolari

Le disposizioni stabilite dall'art. 5 comportano le seguenti eccezioni:

- 1) Qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente, come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non ecceda i 24 mesi.
- 2) Le persone che esercitano un'attività autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che si recano ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base alla legislazione del primo Stato, purché la loro permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di 24 mesi.
- 3) Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

4) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti servizi di telecomunicazioni, da imprese esercenti trasporto di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, che abbiano la loro sede principale nel territorio di uno degli Stati contraenti e inviati nel territorio dell'altro Stato contraente presso una succursale o una rappresentanza permanente, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato in cui si trova la sede principale.

5) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

6) Gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

7) I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione ed il personale equiparato di uno degli Stati contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell'altro Stato contraente, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

Articolo 7

Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche

Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto "6" dell'art. 6, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può optare per la legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui all'art. 35, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Articolo 8

Eccezioni agli articoli 5 e 6

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.

Articolo 9

Esportabilità delle prestazioni in denaro

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo.

Articolo 10

Assicurazione volontaria

(1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano.

(2) Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtù della legislazione di tale Stato.

(3) La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilità non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Articolo 11 **Totalizzazione**

Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

TITOLO III **Disposizioni Particolari**

Capitolo I **Malattia (ivi compresa la Tuberculosis) e Maternità**

Articolo 12 **Prestazioni**

(1) I lavoratori di cui agli artt. 6 e 7 che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 11, beneficiano, per la durata della loro permanenza nell'altro Stato contraente, delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica e delle prestazioni in denaro corrisposte direttamente dall'Istituzione competente secondo la legislazione che quest'ultima applica.

(2) Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore che lo accompagnano.

Articolo 13 **Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata**

(1) I lavoratori che, tenendo conto eventualmente di quanto disposto all'art. 11, soddisfano, per aver diritto alle prestazioni, le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente e:

- 1) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno di breve durata sul territorio dell'altro Stato contraente, oppure
- 2) che sono stati autorizzati dall'Istituzione competente, in base alla legislazione che essa applica, a recarsi sul territorio dell'altro Stato per ivi ricevere le cure adatte, beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica, e delle prestazioni in denaro erogate direttamente dall'Istituzione competente, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

(2) Il periodo di durata della corresponsione delle prestazioni in denaro è fissato dall'Istituzione competente.

(3) Le disposizioni del comma 1 sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o di rendita ed ai rispettivi familiari, nonché alle persone affiliate per altro titolo all'assicurazione obbligatoria per malattia nel proprio Stato.

Articolo 14 **Prestazioni per i pensionati**

(1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa.

(2) I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente, nonché i loro familiari, che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere, per conto dell'Istituzione competente, le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Articolo 15 **Prestazioni per i familiari**

I familiari del lavoratore residenti nello Stato contraente diverso da quello competente beneficiano delle prestazioni in natura erogate per conto dell'Istituzione competente da parte dell'Istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione che quest'ultima applica.

Articolo 16 **Protesi e grandi apparecchi**

La concessione di protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, la cui lista sarà stabilita nell'Intesa amministrativa di cui all'art. 35, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo casi di assoluta urgenza.

Articolo 17 **Rimborsi**

(1) Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalità e nella misura stabilite dall'Intesa amministrativa prevista all'art. 35.

(2) Le Autorità e le Istituzioni competenti possono accordarsi su altre forme di rimborso.

Capitolo II Pensioni

Articolo 18 Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome)

Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 19.

Articolo 19 Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e pro-rata)

(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'art. 11.

(2) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.

(3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, l'istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

- 1) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
- 2) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
- 3) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione;

(4) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.

Articolo 20
Periodi di assicurazione inferiori ad un anno

Nonostante quanto disposto all'articolo 19, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

Articolo 21
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti.

Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art.11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.

Articolo 22
Pensioni minime

(1) Ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti legislativi previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'art. 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio.

(2) L'integrazione al trattamento minimo di cui al comma precedente fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

Articolo 23
Disposizioni particolari

Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Capitolo III
Infortunati sul lavoro e malattie professionali

Articolo 24
Prestazioni

Per le prestazioni in natura ed in denaro: si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, 16 e 17.

Articolo 25

Malattie professionali

(1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti ed inserite nella lista contenuta nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 35 sono dovute dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio dell'insorgere delle malattie professionali. Non si applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11.

(2) Qualora un lavoratore, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.

Articolo 26

Eventi pregressi per valutazione dell'incapacità

Se, per la valutazione del grado di incapacità, la legislazione di uno Stato contraente prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

Articolo 27

Infortunio in itinere

L'infortunio subito da un lavoratore, mentre egli si reca ad assumere lavoro, con regolare contratto, da uno Stato contraente nell'altro Stato, deve essere risarcito dall'Istituzione competente di quest'ultimo Stato, in conformità alle legislazioni che essa applica, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via più breve, dal luogo di partenza sino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nell'altro Stato contraente, subito dopo la fine del contratto di lavoro per effetto del quale si è trasferito nell'altro Stato.

Articolo 28

Accertamenti medici

Su richiesta dell'Istituzione competente e, previa autorizzazione di questa, anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo di nuova residenza o di soggiorno effettua esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa. Tale Istituzione trasmette all'Istituzione competente dettagliate perizie sulle condizioni di salute del lavoratore. Le relative spese saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che ha eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.

Articolo 29

Diritto di surroga

Se un lavoratore ha diritto a prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale secondo la legislazione di uno Stato contraente per un danno causato da un terzo sul territorio dell'altro Stato contraente e se, in base alla legislazione di tale Stato, il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo, questo Stato riconosce all'Istituzione del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di surroga nel diritto al risarcimento.

Articolo 30 **Notifiche**

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore occupato sul territorio di uno dei due Stati contraenti e che abbia causato o che possa causare sia la morte sia un'incapacità permanente, deve essere notificato senza indugio tra le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti.

Capitolo IV **Disoccupazione**

Articolo 31 **Diritto alle prestazioni**

(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

(2) L'applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.

(3) Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni vengono erogate dall'istituzione dello Stato contraente in cui il disoccupato si è recato e sono rimborsate dall'istituzione competente dell'altro Stato contraente secondo le modalità fissate nell'Intesa amministrativa di cui all'art.35.

Capitolo V **Prestazioni Familiari**

Articolo 32 **Totalizzazione**

Se la legislazione di uno Stato contraente subordina l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, l'Istituzione competente, se necessario, applica le disposizioni di cui all'art. 11.

Articolo 33 **Residenza dei familiari**

I lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell'altro Stato contraente.

Articolo 34
Regole di priorità in caso di cumulo

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dell' articolo 33 è sospeso se dette prestazioni, ovvero altri tipi di benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare, sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.

TITOLO IV
Disposizioni diverse

Articolo 35
Intesa amministrativa

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione del presente Accordo in una Intesa amministrativa, che entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo stesso.

Articolo 36
Scambio di informazioni

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:

- 1) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente Accordo;
- 2) tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo;
- 3) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 37
Collaborazione amministrativa

(1) Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo e, come se si riferissero alle rispettive legislazioni. Tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato contraente, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

(2) Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardano le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'art.35, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.

Articolo 38
Assistenza diplomatica e consolare

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 39
Esenzioni e riconoscimento degli attestati

- (1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti valgono anche per l'applicazione del presente Accordo.
- (2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.
- (3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente.

Articolo 40
Organismi di collegamento

Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.

Articolo 41
Domande, dichiarazioni e ricorsi

- (1) Le domande, le dichiarazioni ed i ricorsi che vengono presentati in applicazione del presente Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente.
- (2) Una domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente di uno Stato contraente vale anche come domanda di prestazione presentata all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.
- (3) I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente. In tal caso l'Autorità od Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

Articolo 42
Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento

Le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza rispettivamente in italiano ed in macedone.

Articolo 43 **Pagamenti**

(1) L'Istituzione di uno Stato contraente che, ai sensi del presente Accordo, deve effettuare dei pagamenti a favore di aventi diritto che risiedono o soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente, deve effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del proprio Stato. I pagamenti da effettuare a favore delle Istituzioni dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di quest'ultimo Stato, al cambio medio ufficiale annuo dello stesso Stato.

(2) Il trasferimento da uno Stato all'altro delle somme dovute in applicazione del presente Accordo avrà luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento stesso.

(3) Nel caso in cui negli Stati contraenti vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, i rispettivi Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, il trasferimento di somme dovute dall'uno o dall'altro Stato.

Articolo 44 **Recuperi**

Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.

Articolo 45 **Protezione dei dati personali**

Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno soggetti alla legislazione sulla protezione dei dati personali dei due Stati contraenti.

TITOLO V **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 46 **Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti**

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, si tiene conto, per la totalizzazione, del requisito minimo contributivo previsto dalla suddetta Convenzione.

Articolo 47 **Decorrenza**

(1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.

- (2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
- (3) Il presente Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
- (4) Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

Articolo 48

Entrata in vigore

- (1) Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
- (2) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica e da tale data cesserà di essere in vigore, in tutte le sue parti, nei rapporti tra Italia e Macedonia, la Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di definizione in base a quest'ultima convenzione, durante il suo periodo di vigenza.
- (3) Il presente Accordo potrà essere denunciato da uno Stato contraente e cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
- (4) In caso di denuncia del presente Accordo:
- 1) i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;
 - 2) tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;
 - 3) i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti.

Fatto il 25.07.2014 a Skopje....., in duplice originale, in lingua italiana e in lingua macedone, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Macedonia





18PDL0181190